

SENT. N.264/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

dott. Cinthia PINOTTI Presidente

dott. Luigi GILI Consigliere relatore

dott. Tommaso PARISI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19873** instaurato con atto di citazione del Procuratore regionale, depositato il 18 febbraio 2016, nei confronti di:

1) **Gianfranco BRERA** (C.F. BRRGFR55E18L436Q), nato a Trivero (BI) il 18 maggio 1955 e residente in Romagnano Sesia (NO), via delle Rogazioni, n. 1, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Vittorio BAROSIO (c.f.: BRS VTR39C08L219D) nonché, anche disgiuntamente, dall'avv. Claudia Maria CICCHETTI (c.f.: CCC CDM80P44D969P), entrambi del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, Corso Galileo Ferraris, n. 120, giusta delega a margine dell'atto di costituzione in giudizio depositato in segreteria in data 8 settembre 2016;

2) **Giacomo BONENTI** (C.F. BNNGCM47B25B823M), nato a Carpignano Sesia (NO) il 25 febbraio 1947 ed ivi residente in via Carlo Alberto, n. 45,

rappresentato e difeso dal prof. Avv. Vittorio BAROSIO (c.f.: BRS VTR39C08L219D) nonché, anche disgiuntamente, dall'avv. Claudia Maria CICCHETTI (c.f.: CCC CDM80P44D969P), entrambi del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, Corso Galileo Ferraris, n. 120, giusta delega a margine dell'atto di costituzione in giudizio depositato in segreteria in data 8 settembre 2016;

Uditi, alla pubblica udienza del 28 settembre 2016, con l'assistenza del Segretario Sig. Renzo PIASCO, il Magistrato relatore Consigliere dott. Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale Dott. Giancarlo ASTEGIANO, nonché entrambi i difensori dei convenuti, segnatamente, il prof. Avv. Vittorio BAROSIO nonché l'Avv. Claudia Maria CICCHETTI, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale riferisce che in data 19 aprile 2011 è pervenuto un esposto con il quale alcuni consiglieri comunali hanno denunciato come anomalo il fatto che al Segretario comunale del Comune di Carpignano Sesia (NO), dott. Gianfranco Brera, l'Amministrazione avesse in precedenza attribuito anche il ruolo di Direttore generale, con corresponsione di un'indennità specifica e ciò considerato che il Comune aveva una popolazione inferiore ai 2.500 abitanti e che l'organizzazione dell'Ente era minimale.

Gli accertamenti effettuati in fase istruttoria, secondo tesi di parte pubblica, avrebbero fatto emergere una situazione di grave illiceità che ha comportato l'insorgenza di un danno patrimoniale alle finanze del Comune di Carpignano Sesia.

La Procura della Corte dei conti, all'esito dell'attività istruttoria, nell'ambito della quale, in relazione al conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale, vicenda per cui è causa, erano stati acquisiti, fra l'altro, la delibera della giunta comunale n. 55 del 24 giugno 2009 ed il Decreto sindacale n. 4 del 25 giugno 2009, notificava invito a dedurre ai signori Gianfranco Brera e Giacomo Bonenti, nonché agli assessori comunali Massimiliano Debenedetti e Guido Gozzi, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19.

I soggetti destinatari dell'invito a dedurre hanno depositato deduzioni scritte, contestando la sussistenza di qualsivoglia responsabilità e richiedendo l'audizione personale.

Più in particolare, con memoria in data 19 ottobre 2015 i signori Gianfranco Brera, Giacomo Bonenti, Massimiliano Debenedetti e Guido Gozzi hanno rilevato, in via preliminare, la parziale prescrizione del credito con riferimento al periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 30 settembre 2010, essendo l'invito a dedurre stato notificato nel periodo 17 - 25 settembre 2015.

Nel merito, dopo aver osservato che l'art. 108 del TUEL rimette alla discrezionalità di ciascun Ente la nomina di un Direttore Generale, gli invitati hanno sostenuto:

- che la disciplina normativa di settore non prevedeva espressamente particolari e specifici oneri di motivazione;
- che, comunque, l'atto di nomina recava una motivazione esaustiva;
- che, in ogni caso, non era ravvisabile alcuna condotta connotata da colpa grave.

L'audizione dei soggetti, ai quali era stato notificato l'invito a dedurre, si è svolta il giorno 3 dicembre 2015 alla presenza del Prof. Avv. Vittorio Barosio.

Nel corso dell'audizione, il dottor Gianfranco Brera, già Direttore generale del Comune di Carpignano Sesia, ha confermato il contenuto della memoria, depositata in data 19 ottobre 2015, affermando che la nomina a Direttore generale non era stata che l'applicazione della convenzione tipo approvata dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali che conteneva, fra le altre, la previsione in questione.

Nel corso delle rispettive audizioni, a loro volta, i signori Massimiliano Debenedetti e Guido Gozzi hanno osservato di non avere precedenti esperienze amministrative e che, ad ogni buon conto, la delibera di conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario era stata una delle prime che avevano approvato dopo l'insediamento della Giunta, sulla base di uno schema letto dal Sindaco.

Con nota del 23 dicembre 2015, trasmessa dal Prof. Avv. Vittorio Barosio, il signor Giacomo Bonenti ha rinunciato all'audizione personale.

Al termine dell'attività istruttoria, dopo aver esaminato le deduzioni dei signori Giacomo Bonenti e Gianfranco Brera ed all'esito dell'audizione di quest'ultimo, la Procura contabile non riteneva superate le motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre, convenendo in giudizio gli odierni convenuti.

Più in particolare, con l'atto di citazione, regolarmente notificato, depositato in data 18 febbraio 2016, ed oggi in discussione, parte pubblica chiedeva una declaratoria di condanna dei signori Gianfranco Brera e Giacomo Bonenti al pagamento in favore del Comune di Carpignano Sesia del complessivo importo di euro 9.600,00, da porsi a carico del signor Brera per euro 6.400,00, e del

signor Bonenti per euro 3.200,00, ferma restando, a carico del signor Brera, la responsabilità solidale per l'intero ai sensi dell'art. 1, co. quinquies della legge n. 20 del 1994 in conseguenza dell'illecito arricchimento causato dal percepimento dell'indennità, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Con separato provvedimento, veniva, al contrario, disposta l'archiviazione dell'istruttoria nei confronti degli assessori signori Massimiliano Debenedetti e Guido Gozzi.

Gli odierni convenuti si sono costituiti in giudizio in data 8 settembre 2016, eccependo, in via preliminare, la prescrizione di parte del preteso danno erariale in relazione al quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre, quale primo atto interruttivo, notificato agli interessati, segnatamente, in data 17 settembre 2015 (quanto al signor Bonenti) ed in data 25 settembre 2015 (quanto al signor Brera), e quindi per gli emolumenti percepiti nel periodo di tempo compreso fra l' 1 gennaio 2010 ed il 30 settembre 2010.

Nel merito, dopo aver richiamato le argomentazioni di fatto e di diritto già illustrate in fase pre-processuale, i convenuti richiedevano:

- in via principale, di rigettare la domanda di parte pubblica;
- in subordine, di contenere l'eventuale decisione di condanna dei convenuti (ciascuno per quanto ritenuto di competenza) al pagamento della somma di euro 3.559,49, equivalente all'indennità netta percepita dal Direttore generale per il periodo 1 ottobre 2010 / 30 giugno 2011;
- in ulteriore subordine, di contenere l'eventuale decisione di condanna degli odierni convenuti (sempre ciascuno per quanto ritenuto di competenza) al

pagamento della somma di euro 7.200,00, equivalente all'indennità lorda percepita dal Direttore generale per il periodo 1 ottobre 2010 / 30 giugno 2011, e, comunque, in ogni caso, con esercizio del potere riduttivo nella massima estensione.

Nel corso della discussione orale all'udienza odierna il P.M. ha richiamato le conclusioni, rassegnate nell'atto scritto, insistendo per la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno erariale nella misura quantificata nell'atto di citazione.

L'Avvocato Vittorio Barosio, richiamate tutte le conclusioni scritte, così come graduate nell'atto difensivo, ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale nonché per l'esclusione delle ritenute previdenziali dalla quantificazione del danno.

A sua volta, l'Avv. Claudia Maria Cicchetti si è soffermata sull'insussistenza della colpa grave in capo ai convenuti, sottolineando che la nomina, per cui è causa, è stata effettuata seguendo le indicazioni di cui alle convenzioni-tipo predisposta per le amministrazioni comunali e che, in merito alla permanenza del ruolo di Direttore generale in capo al Segretario comunale, fu anche richiesto al Sindaco il parere preventivo della competente Sezione di Controllo della Corte dei conti, la quale, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il quesito formulato dall'Ente locale, trattandosi di materia non rientrante nell'alveo della contabilità.

La causa è stata quindi trattenuta a decisione.

Considerato in

DIRITTO

Thema decidendum dell'odierno giudizio è la valutazione della domanda con la

quale la Procura della Corte dei conti piemontese, esaurita la fase preprocessuale, ha convenuto in giudizio il signor Gianfranco BRERA, Segretario comunale del Comune di Carpignano Sesia (NO), ed il signor Giacomo BONENTI, Sindaco dello stesso Comune, addebitando al primo di aver percepito ed al secondo di avere conferito compensi indebiti, in aggiunta alla retribuzione spettante, per le funzioni, attribuite allo stesso BRERA, di Direttore Generale per il periodo di tempo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 30 giugno 2011.

Espone parte attrice che, dopo che con deliberazione del 24.6.2009, n. 55 la Giunta comunale dell'Ente locale aveva espresso parere favorevole all'attribuzione delle funzioni di Direttore generale al Segretario comunale dott. Brera, l'incarico era stato effettivamente formalizzato ed attribuito a quest'ultimo con decreto del Sindaco Bonenti in data 25.6.2009, prevedendo per il Segretario comunale, in relazione alle funzioni di Direttore generale, un compenso annuo lordo di Euro 9.600,00, somma che, secondo parte pubblica, costituisce danno erariale.

Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità per il periodo anteriore al quinquennio decorrente dalla notifica dell'invito a dedurre, eccezione formulata da entrambi i convenuti nella memoria difensiva.

Detta eccezione appare fondata e può trovare accoglimento in parte qua, così come infra precisato.

Premesso, infatti, che l'invito a dedurre risulta notificato al signor Bonenti il 17.9.2015 ed al dott. Brera il 25.9.2015, il danno erariale risulta parzialmente prescritto con riferimento al periodo dal 1 gennaio 2010 al 30 settembre 2010:

ciò in quanto i pretesi danni, conseguenti al pagamento dell'indennità per cui è causa, prima del quinquennio antecedente la ricezione dell'invito a dedurre, in assenza di idonei atti interruttivi, risultano prescritti.

Del resto, il fatto che la prescrizione quinquennale fosse ormai maturata sino alla mensilità di settembre 2010 compreso, risulta dalla stessa prospettazione accusatoria, atteso che nell'atto introduttivo del presente giudizio si fa espresso riferimento, in relazione all'affidamento dell'incarico di Direttore generale al Segretario comunale, ad un danno ingente, subito dall'Ente locale, che, "...considerati i termini di prescrizione, può essere quantificato in euro 9.600,00= per il periodo di tempo compreso fra ottobre 2010 e giugno 2011" (v., atto di citazione, pag. 10).

Venendo al merito, parte attrice ritiene che non sia consentito al sindaco di un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti conferire al Segretario comunale il ruolo di Direttore generale senza darne conto attraverso motivazione adeguata, senza alcun limite e senza vincoli di sorta. In buona sostanza, secondo la Procura, la scelta effettuata dal Sindaco nella specie appare censurabile - ed il relativo conferimento delle funzioni irrazionale ed ingiustificato alla luce delle dimensioni e delle effettive esigenze del Comune di Carpignano Sesia - posto che anche nelle realtà comunali più ridotte la nomina di un Direttore generale è consentita solo in presenza di effettiva necessità, vale a dire, qualora detta nuova figura venga ad essere gravata di compiti particolari e straordinari, non in altro modo sostenibili dai dipendenti in servizio.

Ciò premesso, osserva il Collegio che la figura del Direttore generale negli enti locali è stata prevista dall'art. 108 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), a mente del

quale, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o i presidenti di provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta, possono nominare un direttore generale "... al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" (art. 108, cit., comma 1).

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come nella fattispecie, il sindaco può stipulare una convenzione tra comuni le cui popolazioni nel complesso raggiungano i 15.000 abitanti e poi nominare un Direttore generale, il quale "... dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati "(art. 108, comma 3), mentre "quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario" (art. 108, cit., comma 4).

Peraltro, merita evidenziare come l'istituto del Direttore generale nei comuni con meno di centomila abitanti sia stato soppresso a decorrere dal 28 marzo 2010 ad opera dell'art. 1 del D.L. n. 2/2010 conv. in L. n. 42/2010.

Sulla base del ricordato quadro normativo, la difesa ritiene, al contrario, che l'incarico di Direttore generale, attribuito al Segretario comunale BRERA, ed i relativi compensi siano legittimi dal momento che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Carpignano Sesia, che, in base ai dati Istat, risulta avere circa 2.550 abitanti, sia consentito conferire al rispettivo Segretario comunale anche le funzioni di Direttore generale ai sensi dell'art. 108, comma 4 TUEL, con relativa indennità aggiuntiva: ciò anche considerato che, contrariamente a quanto opinato dalla

Procura procedente, secondo la quale l'atto firmato dal sindaco sarebbe privo di adeguata ed effettiva motivazione, la fonte normativa in esame non fa cenno ad alcun obbligo motivazionale.

Secondo la difesa, infatti, non solo "...La norma, sotto il profilo strettamente letterale, pare rimettere alla discrezionalità dell'Amministrazione la nomina del Direttore generale o comunque non richiede che il provvedimento di nomina sia assistito da una particolare motivazione" ma la stessa disposizione normativa, in ordine alla nomina in oggetto, non la condiziona ad "... esigenze di necessità ed urgenza" (v., memoria difensiva, pag. 12, in atti).

Tale prospettazione non appare al Collegio condivisibile.

Infatti, in primo luogo, la necessità della motivazione risulta sottesa ad un principio di carattere generale fissato dall'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005), in base al quale è stato generalizzato l'obbligo di motivazione dei provvedimenti, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, dettando puntuali indicazioni sulla struttura della stessa (la motivazione deve «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»), ed escludendo dall'obbligo solo gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

In secondo luogo, il Collegio è dell'avviso che il citato art. 108, comma 4 TUEL, debba essere letto in correlazione con i commi precedenti, che, sia per i comuni maggiori, che per quelli minori, indicano le funzioni, aggiuntive e di supporto agli organi di governo dell'ente, che il Direttore generale è chiamato a svolgere. Nei comuni minori a tali funzioni si uniscono quelle di gestione coordinata o unitaria dei servizi tra più comuni, le cui popolazioni assommate

raggiungano i 15.000 abitanti (cfr. art. 108, comma 3 cit.).

La lettura coordinata della normativa in esame rende, pertanto, pacifica la conclusione in base alla quale nei comuni di minore ampiezza ed, anzi, a maggior ragione in questi ultimi, la nomina di un Direttore generale, non importa se nella persona di un terzo o dello stesso Segretario comunale, comunque, già in servizio nell'Ente, sia consentita solo in presenza di "effettiva necessità, ossia, qualora tale nuova figura debba svolgere incombenze straordinarie, non affrontabili da parte dei dipendenti in servizio e che eccedano i compiti di un Segretario comunale" (cfr., in questo senso, Sez. Lombardia, sent. n. 643/2009, nonché Sez. Piemonte, sent. n. 81/2016).

Di simile presupposto di necessità è indispensabile dar conto nella motivazione del provvedimento di nomina, anche al fine di consentire la verifica di correttezza contabile della relativa spesa a carico del bilancio comunale.

Nel caso di specie, l'atto versato in giudizio, datato 25 giugno 2009 (adottato dal sindaco Bonenti, preceduto da analoga determinazione di giunta), appare attributivo dell'incarico in contestazione sulla base di una generica motivazione, la quale, di fatto, si limita ad elencare i compiti attribuiti al neo Direttore generale senza, tuttavia, specificare le ragioni che giustificassero l'attribuzione a detto soggetto anche del ruolo di Direttore generale.

In effetti, il decreto del Sindaco di Carpignano Sesia, di attribuzione delle funzioni di Direttore generale al Segretario comunale, recita:

"Al Direttore è contestualmente assegnata la responsabilità dei servizi che risultino non assegnati ad altro personale dipendente del Comune o dell'Unione Bassa Sesia - responsabilità residuale. Al Direttore compete la rappresentanza del Comune ai fini della stipula degli atti pubblici, per i quali non sia ufficiale

rogante, quando siano relativi a servizi per i quali riveste l'incarico di responsabile. Al Direttore compete inoltre la rappresentanza del Comune ai fini della stipula degli atti pubblici, per i quali non sia ufficiale rogante, in sostituzione dei responsabili dei servizi competenti, in caso di loro assenza o impedimento".

Né maggiori indicazioni possono trarsi dalla deliberazione della Giunta comunale in data 24.6.2009, n. 55, in base alla quale l'incarico di Direttore generale è stato affidato "al fine di meglio coordinare le attività di gestione e organizzazione dell'Ente, attribuendo ad esso nel contempo le responsabilità dei servizi non affidate a personale dipendente comunale o dell'Unione".

In disparte la considerazione della mancanza di ogni riferimento ad eventuali carenze organiche ed organizzative del Comune e/o dell'Unione di più Amministrazioni, le argomentazioni, di cui agli atti sopra menzionati, rivelano, in realtà, un inadeguato impianto motivazionale, non dando sufficiente conto dei motivi oggettivi a supporto della scelta della nomina di un Direttore generale.

Di tal che la formula utilizzata appare così astratta da non chiarire in modo palese quali necessità particolari o compiti aggiuntivi giustificassero la nomina di un Direttore generale, figura organizzativa non necessaria per legge, in un piccolissimo Ente locale.

In definitiva, non può non condividersi la tesi di parte pubblica, secondo cui la nomina del Direttore generale negli Enti minori non costituisce circostanza accessoria ed automatica rispetto all'incarico di Segretario comunale, dovendo, al contrario, rappresentare la conseguenza di attenta ponderazione legata alla complessità particolare dell'organizzazione dell'Ente che procede alla nomina.

Ad avviso del Collegio deve, inoltre, escludersi che nella specie possa invocarsi, quale esimente da responsabilità, l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali prevista dall'art. 1, comma 1 della L. n. 20/1994.

Al riguardo, sulla scorta della costante giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, Sez. Lombardia, Sent. n. 643/2009 cit. e i richiami ivi contenuti, e di recente, Sez. Piemonte, Sent. n. 81/2016, cit.) "...la cognizione della Corte dei conti riguarda anche le scelte discrezionali dell'amministrazione, per verificare se esse siano coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, ovvero comportino l'adozione di scelte arbitrarie e diseconomiche. In particolare, è stato pacificamente affermato che la Corte dei conti ben può sindacare gli atti amministrativi senza che sia di ostacolo il divieto riguardante il merito delle scelte discrezionali, che non copre le situazioni di illogicità e di irragionevolezza e, men che meno, i casi in cui il comportamento contestato si ponga contra legem.

Il che è quanto è avvenuto nella fattispecie in esame, dove i soggetti coinvolti hanno effettuato scelte che, oltre ad essere valutabili dal Giudice contabile alla luce di quanto sopra, si ponevano comunque in contrasto con le norme di legge innanzi richiamate". Nel comportamento dei convenuti, a parere del Collegio, è pienamente rinvenibile la colpa grave, stante il carattere macroscopico delle illegittimità poste in essere e connotanti la condotta illecita di elevata negligenza e trascuratezza nell'interpretazione ed applicazione della normativa in materia, e ciò per la palese irragionevolezza delle scelte operate, culminate nella spesa, in via continuativa, di risorse dell'Ente per remunerare attività gestibili in via ordinaria.

Né può condividersi la tesi difensiva secondo cui la previsione dell'incarico di

Direttore generale in capo al Segretario comunale potesse considerarsi fatto automatico, risultando la relativa clausola di nomina contenuta nello schema di convenzione predisposto dall'Agenda Nazionale dei Segretari comunali.

Infatti, a simile schema, adottato sulla base di convenzioni-tipo, non può che attribuirsi il significato di una modulistica di carattere generale, le cui condizioni di conferimento, lungi dal costituire un'applicazione generalizzata, non potevano che essere valutate e stabilite di volta in volta, adattandole alle evidenziate ed oggettive riscontrate necessità della situazione concreta.

Peraltro, secondo la difesa, l'assenza di colpa grave risulterebbe provata anche dalla richiesta, avanzata dallo stesso sindaco del Comune di Carpignano Sesia (l'odierno convenuto signor Bonenti), alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, di parere in merito alla durata dell'incarico di Direttore generale in conseguenza delle norme di legge sopravvenute (v., L. n. 42/2010, cit.), le quali avevano abrogato la figura del Direttore stesso per i Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti. In buona sostanza, con il quesito in oggetto veniva richiesto di precisare se l'incarico di Direttore generale del Comune di Carpignano Sesia si dovesse concludere alla scadenza della convenzione di segreteria in corso (30.6.2011) o se la stessa potesse perdurare fino alla conclusione del mandato elettivo del Sindaco.

Rilevato che la Sezione regionale di controllo dichiarava inammissibile la richiesta di parere, sul presupposto che l'oggetto della richiesta non fosse "riconducibile alla nozione di contabilità pubblica", il Sindaco signor Bonenti revocava l'incarico di direttore generale a causa delle oggettive difficoltà "economiche in cui versano gli enti locali e al conseguente ridimensionamento di tutte le funzioni di bilancio" (cfr. nota in atti).

Posto che, quindi, l'incarico di Direttore generale, affidato al signor Brera, veniva revocato con decorrenza dal 30.6.2011, data di scadenza della convenzione di segreteria, ne deriverebbe, secondo la difesa, che i convenuti "...lungi dall'incorrere in una condotta contraria a quella esigibile dal funzionario pubblico e dall'amministratore modello, secondo la diligenza professionale richiesta... (come affermato dalla Procura regionale), hanno affrontato le problematiche interpretative connesse all'art. 108 del d.lgs. n. 267/2000" (v., memoria di costituzione).

Ad avviso del Collegio, in disparte la considerazione per cui la richiesta di parere risulta formalizzata in data 6 luglio 2011 - vale a dire in epoca successiva alla scadenza della convenzione, 30 giugno 2011 - non si ravvisano, allo stato, elementi tali da consentire ragionevolmente di attribuire a simile iniziativa, destinata eventualmente a fornire indicazioni per il futuro, una qualche rilevanza con riferimento all'elemento soggettivo in relazione a scelte pregresse, non proceduralmente corrette, le quali mantengono intatto il loro disvalore ed immutata l'attitudine a cagionare un danno erariale per l'Amministrazione comunale.

In altri termini, la contrarietà delle iniziative, attribuibili agli odierni convenuti, ai necessari requisiti di necessità ed urgenza ha carattere assorbente ed è bastevole a fondare il giudizio di esistenza di quell'elemento costitutivo della fattispecie della responsabilità amministrativa rappresentato dall'antigiuridicità della condotta: di modo che l'aver, da parte del Sindaco, chiesto chiarimenti, sia pure senza riceverli, non costituisce un profilo utile per ridimensionare ex ante il grado di colpa degli agenti.

Entrambi i convenuti hanno, in effetti, agito in difetto di ogni minima cautela,

deliberando ed accettando l'incarico in esame senza alcuna seria ricognizione delle necessità dell'Ente locale e senza alcuna valutazione comparativa tra costi e benefici.

Entrambi i convenuti vanno quindi ritenuti responsabili del danno per cui agisce la Procura contabile, essendo questo, quale ammontare dei maggiori compensi erogati, l'immediata e diretta conseguenza dell'illegittimo incarico di direzione generale del Comune.

Nella relativa quantificazione, richiamato quanto già in precedenza precisato in punto parziale prescrizione, maturata per il periodo 1 gennaio 2010 - 30 settembre 2011, appaiono soggetti a recupero i compensi percepiti a titolo di indennità nel periodo di tempo compreso fra l'1 ottobre 2010 ed il 30 giugno 2011.

Appare, quindi, di tutta evidenza come la richiesta restitutoria, avanzata dalla Procura, della somma di complessive euro 9.600,00=, non possa trovare accoglimento, posto che detto ammontare equivale al compenso annuo del Segretario comunale per le funzioni di Direttore generale presso il Comune di Carpignano Sesia mentre, nella specie, il totale dei compensi azionabile concerne un periodo di soli nove mesi.

Risultando, quindi, l'indennità mensile lorda del Direttore generale pari ad euro 800,00, tenuto presente l'arco temporale compreso fra l'1.10.2010 ed il 30.6.2011, si perviene alla somma complessiva di euro 7.200,00 (800,00 x 9). Secondo il convenuto, tale somma dovrebbe essere epurata dalle trattenute a vario titolo subite (ritenute previdenziali, ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali), di modo che l'importo indebitamente percepito dovrebbe essere restituito al netto delle suddette ritenute.

Il Collegio non ignora la posizione contraria assunta da parte della giurisprudenza di prima istanza (cfr. Sez. Campania n.14 del 14 gennaio 2010 - Sez. Liguria n.50 del 29 marzo 2013 - Sez. Puglia n.1558 del 27 novembre 2013), cui, tuttavia, si contrappone una giurisprudenza anche di Appello, cui questa Sezione si richiama (cfr. Sez. III n. 167 del 27 marzo 2014; Sez. III n. 273 del 6 maggio 2014).

Per inciso in tali termini si è pronunciata anche la giustizia amministrativa (cfr. CdS, Sez. VI n.1164 del 2 marzo 2009; CdS, Sez. III n.3984 del 4 luglio 2011).

La Sezione non ignora che formalmente il soggetto danneggiato andrebbe risarcito degli interi importi usciti dalle casse erariali, con onere della parte condannata di attivarsi presso l'Amministrazione finanziaria per il recupero di quanto trattenuto.

Sostanzialmente, tuttavia, le risultanze del cd. consolidato statale bilanciano la vicenda per cui gli importi già (legittimamente) trattenuti dalla Amministrazione finanziaria a loro volta sono entrati nel complessivo circuito economico erariale e costituiscono, pertanto, una quota di danno già recuperata (v., ex multis, Sez. Piemonte sent. nn. 16 e 93 del 2014, Sez. Toscana sent. n. 159 del 2014, Sez. Veneto sent. n. 35 del 2014).

Per quanto sopra, quindi, al avviso del Collegio, la somma da "riversare" deve essere calcolata al netto delle trattenute a vario titolo subite dal percettore in qualità di Direttore generale nel periodo 1 ottobre 2010 – 30 giugno 2011.

Ragion per cui l'importo dovuto ammonta, in definitiva, ad Euro 3.559,49 (Euro 395,49=, equivalente all'indennità mensile netta del Direttore generale × 9 mesi dal 1.10.2010 al 30.6.2011), somma che viene ridotta a quella conclusiva

di euro 3.000,00=, a seguito dell'applicazione, ad opera di questa Corte, del potere riduttivo, invocato dalla difesa.

Nell'esercizio del suddetto potere - determinativo e insieme costitutivo del debito risarcitorio - ad esso intestato, il Collegio ritiene dunque, a fronte dei comportamenti tenuti dai convenuti, come sopra descritti, di dover ridurre l'addebito in considerazione essenzialmente dell'elemento psicologico.

Il danno, quindi, deve essere ulteriormente ridotto in considerazione dell'intensità della colpa dei convenuti che, pur ritenuta grave in relazione al grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, può ritenersi di non estrema gravità alla luce delle circostanze del caso.

Conclusivamente, il Collegio considera provata l'esistenza delle condizioni necessarie per la configurabilità della responsabilità amministrativa di cui alla domanda attorea a carico di entrambi i convenuti.

Relativamente alla ripartizione degli addebiti, come noto, l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come modificato dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), innovando la precedente disciplina, dopo aver qualificato "personale" la responsabilità amministrativa (primo comma), ha statuito che se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso (comma 1-quater) e che i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente (comma 1-quinquies).

Conseguentemente, il riparto degli addebiti avviene in base al principio della parziarietà, eventualmente precisandosi che gli autori di comportamenti dolosi

o di arricchimenti illeciti sono responsabili anche solidalmente, nel senso che rispondono anche per i debiti imputati agli altri soggetti.

Di modo che, nella fattispecie, ed in applicazione del predetto principio, ritiene il Collegio che il danno erariale, complessivamente quantificato in euro 3.000,00, debba essere ripartito con le modalità di seguito esposte.

In condivisione con il criterio proposto da parte attrice, secondo cui le quote di responsabilità relative al danno sopra sono determinabili, allo stato, a norma dell'art. 1, co. 1 quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, tenuto conto della natura dell'illecito e del concorso di ciascuno, ritiene il Collegio di procedere alla ripartizione delle quote in misura pari a:

- i due terzi, vale a dire euro 2.000,00, a carico del Signor Gianfranco BRERA, beneficiario dell'incarico oltre che partecipante all'assunzione della delibera di Giunta, in occasione della quale ebbe a fornire il parere di legittimità, nonostante si trattasse di questione che lo riguardava personalmente e sebbene, quindi, fosse gravato del dovere di astensione, versando in palese situazione di conflitto di interessi; detta circostanza appare tanto più commendevole, ad avviso del Collegio, considerato che, già all'epoca, tra l'altro, vigeva il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (v., Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000, cui, in data 19 giugno 2013, è subentrato il nuovo codice emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013), il quale, all'art. 6, nel testo oggi sostanzialmente riprodotto all'art. 7, nel contemplare l'obbligo di astensione, recitava "Il dipendente pubblico si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. Il dipendente si

astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”;

- un terzo, vale a dire euro 1.000,00, a carico del Signor Giacomo BONENTI.

Considerato che le attività illecite, come sopra accertate, hanno procurato al convenuto BRERA, il quale ha materialmente beneficiato dell'indennità specifica erogatagli, un illecito arricchimento pari all'ammontare del danno di cui si richiede il risarcimento, nei confronti di quest'ultimo l'addebito viene disposto a titolo di responsabilità principale e in via solidale per l'intero ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quinquies, della legge n. 20 del 1994.

Tutte le somme addebitate devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria rilevata dall'ISTAT nei periodi decorrenti dai singoli pagamenti fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e, successivamente, aumentati degli interessi legali da tale ultima data fino al pieno ed effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Il signor Gianfranco BRERA al pagamento in favore del Comune di Carpignano Sesia della somma di euro 2.000,00 (duemila/00) con il vincolo della solidarietà passiva per l'intero importo – euro 3.000,00 - per cui è condanna;

CONDANNA

Il signor Giacomo BONENTI al pagamento in favore del Comune di Carpignano Sesia della somma di euro 1.000,00 (mille/00), senza vincolo di solidarietà.

Gli importi di condanna dovranno, inoltre, essere incrementati della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua e secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla data dei pagamenti dell'indennità di Direttore generale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ancora agli interessi legali da quest'ultima data e fino al soddisfo del credito esecutivamente vantato.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio che, sino alla pubblicazione della presente sentenza, si liquidano in euro 426,48 (QUATTROCENTOVENTISEI/48) secondo la ripartizione delle quote enucleate in parte motiva a carico dei convenuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 settembre 2016.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

(F.to Consigliere LUIGI GILI)

IL PRESIDENTE

(F.to CINTHIA PINOTTI)

Depositata in segreteria il 27 Ottobre 2016

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio Cinque)

